

6

Publicato il 11/05/2018

N. 05258/2018 REG.PROV.COLL.
N. 10522/2003 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10522 del 2003, proposto da:

Soc. Centro di Produzione S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Di Gioia, con domicilio eletto
presso il suo studio in Roma, via Ippolito Nievo, 61;

contro

Comune di Rocca di Papa, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio,
rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Robiony, Corrado Carrubba,
Piergiorgio Abbati, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Robiony in
Roma, via Bruxelles, 59;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Ente Parco Regionale dei Castelli Romani, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Brancaccio,
domiciliato ex lege presso la Segreteria del TAR del Lazio, via Flaminia, 189;

per l'annullamento

dell'ordinanza del Comune di Rocca di Papa n.135 del 12 agosto 2003 recante l'ingiunzione allo sgombero - demolizione di opere abusive e alla rimozione degli impianti e delle antenne esistenti;

- degli atti connessi,

nonché per il risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rocca di Papa;

Visto l'intervento *ad opponendum* dell'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2018 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Con il presente ricorso è stato impugnato il provvedimento n. 135 del 12 agosto 2003 con cui il Comune di Rocca di Papa ha ordinato la demolizione delle opere abusive, consistenti nei box e nei tralicci relativi alle trasmissioni delle emittenti, tra cui quella di cui è titolare la società ricorrente, realizzati in assenza di titolo edilizio, in zona di p.r.g. di inedificabilità assoluta, sottoposta a vincolo paesaggistico, a vincolo storico monumentale in base a r.d. 614 del 1909, inclusa nel perimetro del Parco regionale dei Castelli Romani; il provvedimento ha, altresì, invitato le emittenti a trasferirsi nei siti individuati nel Piano Territoriale di coordinamento adottato dal Consiglio regionale il 4 aprile 2001.

Sono state formulate le seguenti censure:

A) eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e per contraddittorietà tra più atti, per aver ritenuto inesistente il preesistente diritto di superficie concesso alla ricorrente;

B) eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, per aver ritenuto erroneamente esistente il piano territoriale di coordinamento

adottato dalla Regione Lazio in data 4.4.2001 per le emittenti radiofoniche;

C) eccesso di potere per violazione e vizi del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990;

D) erronea e falsa applicazione di norme richiamate nell'ordinanza impugnata: L. n. 36/2001; art. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; delibera della G.R. Lazio n. 1138 del 4.4.2000;

E) in via subordinata, violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e ss. della L. n. 10/1977, dell'art. 9 della L. n. 47/1985 e dell'art. 4 del D.L. n. 398/1993, conv. in L. n. 493/1993; eccesso di potere per erroneità dei presupposti;

F) in via ulteriormente subordinata: violazione e falsa applicazione degli art. 9 della L. n. 94/1982 e 48 della L. n. 457/1978, nonché dell'art. 10 della L. n. 47/1985.

2. Si è costituito il Comune di Rocca di Papa contestando la fondatezza del ricorso.

3. A seguito della camera di consiglio del 15 dicembre 2003 con ordinanza n. 6523 del 2003 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

4. Con atto depositato in giudizio il 30 maggio 2005 è intervenuto ad opponendum il Parco Regionale dei Castelli Romani.

5. All'udienza pubblica del 27 marzo 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

6. Nel merito, il ricorso è infondato.

6.1 Le censure di cui al precedente punto 1 sub A sono infondate, in quanto, da un lato, la questione del preesistente diritto di superficie - prospettata sotto il duplice profilo dell'omessa valutazione di un fatto rilevante nonché della contraddittorietà del comportamento del Comune - non influisce sulla distinta valutazione, strettamente vincolata, relativa alla regolarità del titolo edilizio, di cui il provvedimento impugnato costituisce espressione.

6.2 Analogamente deve concludersi in ordine alla censura di cui al punto 1 sub B): è del tutto irrilevante il richiamo alla mancata approvazione del piano

territoriale di coordinamento, per cui non sarebbe stato ancora concretamente individuato un sito alternativo, non potendo tale circostanza far venire meno la natura abusiva dell'opera realizzata in mancanza di titolo edilizio, alla stregua delle considerazioni esposte nel prosieguo.

6.3 Infondata è anche la censura di cui al punto 1, lettera C), relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento.

Infatti, la demolizione di un'opera abusiva è per costante giurisprudenza un atto a contenuto vincolato, per cui non è necessario tale preventivo adempimento: *“l'ordine di demolizione conseguente all'accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e, in quanto tale, non deve essere preceduto dall'avviso ex art. 7 L. 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge; pertanto, trattandosi di un atto volto a reprimere un abuso edilizio, esso sorge in virtù di un presupposto di fatto, ossia l'abuso, di cui il ricorrente deve essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo”* (Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 giugno 2017, n. 2681; V, 28 aprile 2014, n. 2194).

6.4 La censura di cui al punto 1, lettera D) è infondata: se è vero il carattere vincolato del provvedimento impugnato sotto il profilo del rispetto della normativa urbanistica rende superflui gli ulteriori richiami normativi contestati dal ricorrente, è pur vero che l'erroneità di detti richiami non comportano l'invalidità del provvedimento: spetta infatti al GA verificare il quadro normativo e giuridico in cui il potere della PA è stato esercitato, dovendo il potere amministrativo deve essere qualificato in relazione alla sua effettiva natura e ai presupposti sostanziali che ne hanno in concreto determinato l'esercizio, con la conseguenza che l'assenza di richiami espressi nella motivazione o nel dispositivo del provvedimento non è determinante, perché in conformità al principio espresso dal brocardo *iura novit curia* spetta in ogni caso al giudice amministrativo ricostruire il quadro giuridico -

normativo nel quale il potere è stato esercitato (Consiglio di Stato, sez. V, 16 marzo 2016, n. 1055).

6.5 Le censure subordinate di cui al punto 1, lettere E) - F), attinenti al regime dei titoli edilizi, sono infondate.

Va integralmente richiamato al riguardo l'orientamento giurisprudenziale di questo Tribunale sulla medesima ordinanza di demolizione oggetto del presente ricorso (nella parte relativa ad altri impianti impugnata da altre emittenti), per cui gli impianti avevano necessità di un idoneo titolo edilizio già in forza dell'art. 1 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, mai rilasciato, con la conseguenza che "il provvedimento impugnato si rivela essere un atto dovuto ed a contenuto vincolato, in presenza di un non controverso abuso edilizio, adottato dal Comune nell'ambito delle proprie specifiche competenze urbanistiche ed edilizie, a fronte di un vincolo assoluto di inedificabilità previsto dagli strumenti urbanistici comunali" (Tar Lazio, Sez. II-ter, 13 novembre 2014, n. 11402 del 2014; 19 gennaio 2015 n. 765).

Il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza n. 11402 del 2014, ha espressamente richiamato anche la disposizione dell'art. 3, comma 1, lett. e), punto 4, del D.P.R. 380/01, per cui negli interventi di nuova costruzione che necessitano di permesso di costruire sono compresi "l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione". Ha poi ritenuto che "il quadro normativo di riferimento in materia di esercizio dell'attività di diffusione radio-televisiva, sebbene autorizzata a livello ministeriale, postula comunque che tale attività venga esercitata attraverso strutture idonee che non contrastino con la normativa urbanistica, e tale valutazione è rimessa ai Comuni interessati. Con riferimento alla dedotta violazione degli artt. 16 e 32 della Legge 6 agosto 1990 n. 223 nonché dell'articolo 23 della Legge 3 maggio 2004 n. 112, può dirsi.... che la disciplina riveniente da tali norme non contempla affatto un meccanismo di sanatoria edilizia in favore delle strutture delle emittenti autorizzate, a livello ministeriale, alla attività di diffusione radio-televisiva.

L'art. 27 della legge 112/04 prescrive invece che possano continuare ad operare gli impianti che non siano in contrasto con le norme urbanistiche vigenti in loco. La stessa legge 223/90 sottintendeva la necessità di tale controllo, disponendo che il censimento ministeriale costituisse titolo per la richiesta di permesso di costruire (art. 4)".

Quanto all'art. 32 della legge n. 223 del 1990, per cui "i privati, che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all'articolo 16 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" il Consiglio di Stato ha espressamente affermato che tale disposizione si riferisce alla "concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva di cui all'art.16 della medesima fonte, atto quest'ultimo necessario, nello schema della legge 223/90 per ottenere la (allora) concessione edilizia contemplata dall'art. 4 della medesima legge. Concessione edilizia che, nel caso di specie, non v'è stata, né poteva esserci in considerazione del vincolo assoluto di inedificabilità previsto dagli strumenti urbanistici comunali e dei penetranti vincoli paesaggistici ed ambientali derivanti dai piani sovraordinati".

Il Consiglio di Stato ha poi anche già affermato che "la normativa paesaggistico-ambientale presiede alla tutela di interessi di indubbio rilievo costituzionale e del tutto ragionevolmente pone limiti alla libertà di iniziativa privata quando quest'ultima possa risultare potenzialmente dannosa. Sono ben possibili equi contemperamenti avuto riguardo alla pregnanza degli interessi in gioco, ma dev'essere il legislatore ad autorizzarli espressamente, in esecuzione di precise scelte di carattere politico e comunque nel rispetto del

principio di ragionevolezza. Né può ipotizzarsi, avuto riguardo all'attuale pluralità e diffusione delle fonti di informazione, una restrizione del diritto di cui all'art. 21 Cost., tale da giustificare la permanenza in funzione di apparati gravemente lesivi del paesaggio, e da determinare, sul piano normativo, l'incostituzionalità delle disposizioni che ne impongono la rimozione" (Consiglio di Stato, Sez. III, 11 maggio 2017, n. 2200).

Sulla base di tale orientamento giurisprudenziale, integralmente applicabile al caso di specie, trattandosi della impugnazione del medesimo provvedimento rispetto al quale si è già espresso anche il giudice d'appello, va confermata l'infondatezza delle censure in questione.

7. L'infondatezza delle censure conduce anche a disattendere la domanda di risarcimento danni, comunque formulata in modo assolutamente generico nelle sole conclusioni dell'atto introduttivo del presente giudizio.

8. Il ricorso è conclusivamente infondato e deve essere respinto.

9. Le spese di giudizio sostenute dal Comune di Rocca di Papa, forfettariamente liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, in base alla soccombenza, devono essere poste a carico della parte ricorrente.

Sussistono giusti motivi per compensarle rispetto all'Ente Parco regionale dei Castelli Romani.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Rocca di Papa, delle spese di giudizio pari a €. 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge.

Compensa le spese rispetto all'Ente Parco dei Castelli Romani.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2018 con
l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore

Cecilia Altavista, Consigliere

L'ESTENSORE
Francesco Arzillo

IL PRESIDENTE
Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO